

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## **Non è overruling se si consolida un orientamento tra i precedenti disponibili**

*Non può parlarsi di overruling in caso di consolidamento di una fra opzioni interpretative alternative comunque in precedenza seguite.*

**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 26.05.2020, n. 9847**

*...omissis...*

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 nonché dell'art. 615 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare la tardività dell'opposizione, poichè la cartella, costituendo il primo atto portato a conoscenza dell'opponente, poteva essere opposta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., che non prevede alcun termine di decadenza.

Il motivo è infondato.

Infatti, in data successiva alla proposizione del ricorso, le Sezioni unite hanno definitivamente chiarito che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Nè può parlarsi di overruling in caso di consolidamento di una fra opzioni interpretative alternative comunque in precedenza seguite.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle medesime disposizioni di legge, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendosi che, quand'anche fosse corretto quanto sostenuto dal giudice d'appello circa la forma dell'opposizione, questa non avrebbe potuto essere dichiarata tardiva, poichè l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. era stato comunque proposto entro i trenta giorni previsti per l'opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23. Infatti, la cartella di pagamento era notificata il 29 luglio 2013 e l'atto di citazione l'11 ottobre 2013.

Il motivo è infondato.

Certamente non sussiste il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè il profilo della tempestività dell'opposizione è stato espressamente esaminato da parte del Tribunale. Anche la denuncia dell'error in procedendo è infondata, in quanto, premessa la necessità - per le ragioni esposte esaminando il motivo precedente - di opporre la cartella di pagamento con ricorso, anzichè con citazione, la conversione dell'atto nullo nella corrispondente forma valida, in ossequio del principio di conservazione degli atti processuali, deve farsi avendo riguardo non alla data di notifica, bensì a quella dell'iscrizione a ruolo della citazione notificata, essendo soltanto questo secondo adempimento equipollente al deposito in cancelleria di un ricorso.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5. Infatti, ai sensi della citata disposizione, il Tribunale avrebbe dovuto, entro la prima udienza, anche d'ufficio, disporre il mutamento del rito, ma con salvezza degli effetti

sostanziali e processuali della domanda prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Pertanto, non avrebbe potuto dichiarare la tardività dell'opposizione, in quanto la notifica dell'atto di citazione momento nel quale si deve ritenere instaurata la controversia, secondo il rito erroneamente individuato - è avvenuta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5, prevede che il giudice, anche d'ufficio, può "non oltre la prima udienza di comparizione delle parti" disporre il mutamento del rito e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme sul rito precedente al mutamento cioè del rito errato introdotto dall'opponente. Sussiste, quindi - come del resto rilevato anche dalla Relazione illustrativa - "una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale".

Nel caso in esame, l'errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di pace e, pertanto, non poteva più essere ravvisato dal Tribunale in funzione di giudice d'appello.

Del resto, il rito erroneamente adottato dall'opponente si è consolidato anche per quel che concerne la forma della proposizione del mezzo di gravame. Se, da un lato, è vero che il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro anche per quel che concerne l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017, Rv. 645152 - 01), del pari deve considerarsi che ove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 18048 del 05/07/2019, Rv. 654356 - 01).

Il consolidamento del rito ordinario - sebbene erroneamente adottato - comporta che anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito, con la conseguenza che la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3, deve essere rapportata alla data di notificazione della citazione. Infatti, non ricorre l'ipotesi dell'atto nullo che debba essere convertito nell'atto processualmente corretto di cui possiede i requisiti essenziali di validità. Piuttosto, l'atto di citazione, una volta consolidatosi il rito ordinario, è in sé valido e il momento di instaurazione della lite deve essere individuato secondo le caratteristiche sue proprie.

Deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto:

"Qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anzichè quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anzichè a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso".

Si aggiunga, infine, che le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poichè l'esclusione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 10/05/2017, Rv. 644182 - 01).

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, si ricava che risalendo la notifica della cartella di pagamento al 29 luglio 2013, la notifica dell'atto di citazione, consegnato all'ufficiale giudiziario in data 11 ottobre 2013, è tempestiva, non trovando ancora applicazione *ratione temporis* per tale termine la riduzione della sospensione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014.

L'accoglimento del terzo motivo determina l'assorbimento del quarto motivo.

In conclusione, rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, deve essere accolto il terzo, con assorbimento del quarto. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo consigliere anziano del collegio, per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a), (decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020).

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

